



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 10/03/2005

CC N. 18

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO VIGENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 99 DEL 2/12/2002

L'anno duemilacinque addì dieci del mese di Marzo alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Vice Segretario Generale Pazzi Roberta.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC		X	17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	DS-UNU	X		18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	DS-UNU	X		19 - Poletti Claudio	AS		X
4 - Zucca Emilio	ARCBUU	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	DS-UNU	X		21 - Zagati Mirko	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	DS-UNU	X		22 - De Vecchi Manuel	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	DS-UNU	X		23 - Napoli Pasquale	DLM-UNU	X	
8 - Sacco Giuseppe	DS-UNU	X		24 - Del Soldato Luisa	DLM-UNU	X	
9 - Brioschi Fabio	DS-UNU	X		25 - Risio Fabio	DLM-UNU	X	
10 - Longo Alessandro	DS-UNU	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	DS-UNU	X		27 - Sisler Sandro	AN	X	
12 - Sonno Annunzio	DS-UNU	X		28 - Vailati Flavio	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Meroni Ezio	AS	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 29.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 20941

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO VIGENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 99 DEL 2/12/2002

Riferisce il Funzionario ai Servizi Sociali:

Dopo due anni dalla realizzazione, assegnazione e gestione degli orti urbani della città di Cinisello Balsamo, realizzati presso il Parco del Grugnotorto e verificata in questo periodo l'applicazione del regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n. 99 del 2/12/2002, si è ritenuto necessario sottoporre alcune proposte di modifica della regolamentazione stessa al fine di renderlo più facilmente applicabile, a seguito dell'evidenziazione di alcune criticità, rilevate dai referenti dei settori coinvolti nel progetto e dalla Associazione di volontariato ANTEA, che cura per conto dell'A.C. la gestione degli orti. Inoltre, per rendere complessivamente più leggibile l'intera regolamentazione, il testo complessivo è stato sintetizzato ed epurato di alcune previsioni più prettamente gestionali che attengono maggiormente alla sfera, appunto, della gestione della risorsa. Con la presente proposta di approvazione del nuovo testo del regolamento orti si lascia di fatto inalterato l'impianto generale della regolamentazione.

Il nuovo testo del regolamento evidenzia in particolare:

- Esplicitazione dei criteri inerenti la unicità di orto per nucleo familiare (prendendo in considerazione il possesso o la gestione di orti sia pubblici, afferenti a più enti, che privati) e la residenza
- Possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione anche per tutta la durata del contratto (e non solo al momento dell'assegnazione iniziale) e conseguente revoca dell'assegnazione per perdita dei requisiti (es. trasferimento di residenza, sopravvenuto possesso di altro orto)
- Nel riparto degli orti tra quelli assegnabili in via esclusiva e quelli assegnabili in abbinamento, l'incremento del numero degli orti assegnabili in abbinamento
- precisazioni sulla durata del contratto, in modo da allineare amministrativamente le scadenze delle assegnazioni e conseguente previsione del frazionamento per dodicesimi del canone del primo anno (solare) di assegnazione
- Subentro in caso di decesso del coniuge assegnatario
- Esplicitazione della modalità di assegnazione mediante bandi periodici, a esaurimento delle precedenti graduatorie.

Intervento da parte della Polizia municipale per sgombero coatto dell'orto in caso di non esecuzione, da parte dell'assegnatario, dell'ordine di rilascio a seguito di revoca o decadenza

In considerazione dell'obiettivo della finalità sociale della risorsa orti, sono state invece proposte modifiche nella regolamentazione vigente che concernono:

- Orti riservati ed eventuale loro utilizzo, qualora non ancora assegnati, per la realizzazione di progetti rilevanti dal punto di vista socio-culturale ed aggregativo proposti da associazioni.
- Introduzione della possibilità di esentare dal pagamento del canone annuo gli assegnatari degli orti riservati ai casi segnalati Servizi Sociali

Si propone, pertanto, di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale sull'assegnazione e gestione degli orti urbani della Città di Cinisello Balsamo, che va a sostituire quello approvato con deliberazione di CC n. 99 del 2/12/2002, secondo quanto indicato nell'allegata bozza.

In allegato il testo del Regolamento Vigente.

Cinisello Balsamo, li 24/2/2005

Il Funzionario Titolare di P.O.
Dott.ssa Carmela Mastromatteo

I dirigenti esprimono ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri:

■ regolare dal punto di vista tecnico (data)	_____
	IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. Carmela Mastromatteo)

■ regolare dal punto di vista tecnico (data)	_____
	IL DIRIGENTE DI SETTORE ECOLOGIA (Marina Lucchini)

■ regolare dal punto di vista tecnico (data)	_____
	IL DIRIGENTE DI SETTORE VIGILANZA Antonino Borzumati)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

la proposta che precede e ritenendo di farla propria:

- i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del dlgs n. 267 del 18.8.2000

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città di Cinisello Balsamo, come da bozza allegata, in sostituzione di quello attualmente vigente, approvato con atto di CC n. 99 del 2/12/2002, e allegato.

TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CITTA' DI CINISELLO BALSAMO (MI)

Approvato con delibera di C.C. n. 99 del 2/12/2002

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca dell'assegnazione degli orti urbani ad uso familiare realizzati su aree demaniali del Comune di Cinisello Balsamo

ART. 1 – ASSEGNAZIONI

L'assegnazione degli orti realizzati su aree pubbliche, suddivisi in lotti, è di competenza del Dirigente del Settore preposto il quale la dispone con proprio provvedimento. Gli Uffici del Settore incaricato provvedono a eseguire l'istruttoria, a richiedere e verificare la documentazione prevista dal presente Regolamento ed a registrare le domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari. Le domande devono essere presentate su apposito modulo da ritirare presso la Circoscrizione di competenza o presso l'URP.

ART. 2 – AVENTI DIRITTO

Potranno presentare la richiesta di assegnazione di un orto (uno per nucleo familiare) i cittadini residenti nell'ambito territoriale del Comune di Cinisello Balsamo, con almeno età non inferiore a 57 anni. In caso di orto assegnato in abbinamento, come disciplinato nell'art. 3 del presente Regolamento, è ammesso un assegnatario con età non inferiore a 52 anni.

Non possono fare domanda di assegnazione i soggetti che possiedono o hanno in gestione altri orti di proprietà pubblica o privata. Né tanto meno coloro i quali risultino conduttori di orti abusivi su area pubblica.

I requisiti di ammissione, disciplinati dal successivo articolo, dovranno essere posseduti dai richiedenti alla data di chiusura del bando, previo controllo dell'Ufficio di competenza.

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIE E ABBINAMENTI

L'assegnazione iniziale avviene attraverso due criteri di selezione:

2) punteggio attribuito in base all'età degli assegnatari

da 60 anni in su max 4 punti

59 anni = 3 punti

58 anni = 2 punti

57 anni = 1 punto

2) Eventuale sorteggio in caso di situazioni sovrapponibili.

La data della chiusura dei termini per la presentazione delle domande viene indicata in apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del comune e attraverso altre forme di pubblicizzazione che raggiungano effettivamente la cittadinanza, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Ogni persona può richiedere l'assegnazione di un solo orto. Il divieto a presentare più domande di assegnazione non può essere aggirato con la presentazione di domanda di assegnazione da parte di più componenti del medesimo nucleo anagrafico.

La graduatoria formulata in base all'ordine di sorteggio di tutte le domande ammesse pervenute nei termini stabiliti per la prima assegnazione, vengono utilizzate anche per i subentri resi possibili dalla scadenza, revoca, rinuncia ecc... delle prime assegnazioni, fatta salva la necessità di valutare la sussistenza, al tempo dell'eventuale subentro, di tutti i requisiti di ammissibilità all'assegnazione.

Nel caso in cui si arrivi all'esaurimento delle graduatorie l'A.C. provvederà a rendere pubblico un ulteriore bando per le nuove assegnazioni.

Il Dirigente, in funzione del numero di richieste pervenute, riserva una quota minima del 10% (e non superiore al 20%) degli orti ad assegnazioni di abbinamento tra due richiedenti, non facenti parte dello stesso nucleo familiare e che dovranno presentare domanda di assegnazione congiunta, obbligandosi in solido al rispetto degli obblighi in capo agli assegnatari, fatto salvo il distinto obbligo di ognuno per quanto concerne il canone dovuto dal singolo assegnatario in abbinamento e con accettazione della clausola per cui la decadenza, il rifiuto, e il non rinnovo relativo a uno dei due assegnatari si estenderà automaticamente anche all'altro.

Anche nel caso dell'abbinamento l'età di chi presenta domanda per l'assegnazione congiunta determina il punteggio così indicato:

52 anni = 1 punto

53 anni = 2 punti

54 anni = 3 punti

da 55 anni in su = 4 punti

Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito contratto di comodato che riporta in estratto le norme contenute nel presente Regolamento di indirizzo; all'atto della stipula del contratto all'assegnatario viene consegnata dagli Uffici competenti copia della chiave di accesso all'orto a fronte di consegna di copia del bollettino postale comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 5.

Nel caso di assegnazione in abbinamento il contratto verrà sottoscritto da entrambi gli assegnatari, con indicazione espressa dell'assunzione in solido delle obbligazioni derivanti dal contratto fatta eccezione che per il pagamento del canone rispetto al quale ognuno dei due assegnatari risponde in proprio nei confronti dell'amministrazione e con accettazione della clausola per cui la decadenza, il rifiuto, e il non rinnovo relativo a uno dei due assegnatari si estenderà automaticamente anche all'altro.

Nel caso di decesso, di rinuncia del titolare l'abbinato ha diritto di titolarità.

ART. 4 – ASSEGNAZIONI RISERVATE

Sono assegnate alle categorie protette, portatori di handicap e persone segnalate dai Servizi Sociali, n° 5 orti. **Quattro (4)** orti sono assegnati a Cooperative o Associazioni di volontariato che sul territorio operano con persone in stato di disagio o handicap. Vengono altresì riservati, in sede di prima applicazione del presente Regolamento e del relativo bando di assegnazione, ai conduttori di orti individuati nell'atto di Giunta n° 150 del 21.04.1999, n° 20 tot. di aree, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2.

Qualora l'offerta di orti sia superiore alla richiesta, gli orti non assegnati potranno essere destinati a soggetti appartenenti a categorie protette in base a segnalazione dei servizi sociali nonché ad associazioni o cooperative sociali che perseguano obiettivi di reiserimento sociale, di autonomia e di aggregazione sociale, condivisi con l'Amministrazione comunale-Settore socio educativo.

ART. 5 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha la durata di quattro anni, con possibilità di anticipata disdetta il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del contratto, gli assegnatari possono richiedere il rinnovo del contratto, della stessa durata del primo: gli Uffici competenti entro il 30 novembre verificheranno la corretta conduzione dell'orto nei primi 4 anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni a carico del/dei conduttore/i richiedente/i (e nemmeno di uno dei due conduttori in caso di orto assegnato in abbinamento), a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

Il Dirigente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo del contratto entro il 31 dicembre e procede alla stipula dei rinnovi.

Al termine della scadenza del primo rinnovo, il Dirigente può procedere **in assenza di lista di attesa** ulteriormente a rinnovare annualmente il contratto qualora sussistano interesse e cura ineccepibile dell'orto da parte del richiedente.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa la subconcessione dell'orto ad altre persone, neanche se familiari dell'assegnatario, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo.

In caso di assenza prolungata, per ferie o malattia, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al referente del proprio lotto e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona.

Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione al Comitato di Gestione di cui all'art. 8, per gli adempimenti di competenza. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti in lista di attesa per il medesimo lotto.

ART. 6 – CANONE DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE GENERALI E CAUZIONE

Al momento della stipula del contratto d'ingresso dovrà essere versata all'A.C. una cauzione (che per la prima assegnazione è stabilita in euro 150,00 e nel caso di assegnazione in abbinamento in euro 75,00 per ogni assegnatario). Sono esenti dal versamento della cauzione i casi segnalati dai servizi sociali.

Gli assegnatari sono tenuti a pagare annualmente un canone per l'utilizzo dell'orto stabilito nella sua entità in considerazione dell'incidenza delle spese generali di manutenzione degli orti delle quali si faccia carico l'A.C.

Il canone annuo di ingresso è fisso per tutta la durata del contratto ed è inizialmente * stabilito in Euro 50,00 per le assegnazioni singole e in Euro 20,00 a singolo assegnatario per le assegnazioni in abbinamento, da versarsi anticipatamente per ogni biennio.

ART. 7 – RISCOSSIONE DEL CANONE

Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere versato al Comune nelle forme previste da quest'ultimo (c.c.p. o altro) entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio di cui si riferisce il canone stesso; per la prima assegnazione (dipendendo dai tempi di realizzazione degli orti) il canone dovrà essere versato all'atto dell'assegnazione stessa.

Il pagamento effettuato oltre il termine previsto comporta un aggravio di spese forfettario di euro 26 aggiuntive al canone dovuto, a titolo di mora.

Il mancato versamento del canone moratorio entro un mese dall'applicazione della mora comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione, che verrà tempestivamente comunicata all'interessato.

Potrà essere aggiornato annualmente, da applicarsi alle nuove assegnazioni che interverranno nell'anno di riferimento

ART. 8 – ASSEMBLEE DEGLI ORTISTI E COMITATO DI GESTIONE

Gli assegnatari di ogni lotto si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno ed eleggono un referente ogni 40 orti o loro frazione; i referenti eletti per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, insieme ad un rappresentante dell'ente gestore, formano il Comitato di Gestione (CdG) di quel lotto, cui compete di far rispettare il presente Regolamento, dirimere le controversie tra gli assegnatari, occuparsi di vigilare sull'ordinaria manutenzione, segnalare all'Ufficio competente del Comune le esigenze di manutenzione straordinaria, proporre al dirigente competente la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

Il Comitato di Gestione può convocare assemblee straordinarie, indire concorsi fra gli assegnatari, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali, in collaborazione con la Circostrizione di riferimento.

Solo i referenti di ciascun lotto possono interloquire con gli Uffici Comunali competenti per problemi di gestione.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di individuare quale soggetto gestore diverso dall'Amministrazione stessa, un'associazione, senza scopo di lucro, regolarmente iscritta nell'albo comunale da almeno un anno e presente nel territorio, che abbia finalità sociali e di interesse comune.

L'Ente gestore s'impegnerà a presentare a fine anno una relazione relativa alla gestione e allo svolgimento di tale progetto da trasmettere **all'attenzione della Commissione Servizi alla persona.**

ART. 9 INFRAZIONI E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Dirigente competente, anche su segnalazione del C.d.G., dichiara i casi di decadenza e procede alla revoca delle assegnazioni.

In presenza di infrazioni, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, segnalate dai Referenti di ogni lotto, o comunque riscontrate dagli uffici preposti al controllo del buon andamento della gestione degli orti, il rappresentante dell'ente gestore, nei Comitati di Gestione, dispone una lettera di richiamo; in caso di persistenza dell'infrazione si procede alla revoca dell'assegnazione.

In ogni caso, avendo ricevuto una lettera di richiamo, il conduttore dell'orto non potrà ottenere il rinnovo dell'assegnazione alla scadenza del contratto.

Qualora un'infrazione fosse commessa a scapito dell'orto e/o delle parti comuni, oltre all'eventuale procedura di richiamo e successiva decadenza del contratto, il danneggiante dovrà sostenere il costo definito per il ripristino della suddetta area e, qualora non provveda, verrà trattenuta la cauzione versata all'atto dell'assegnazione.

La revoca è atto dovuto e non discrezionale, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

Prolungata assenza da parte dell'assegnatario superiore ai quattro mesi continuativi

Palese abbandono e non coltivazione dell'orto

Mancata partecipazione alle Assemblee degli ortisti per tre anni consecutivi

Mancato pagamento del canone entro il termine prescritto dall'A.C.

Presenza nell'orto di una persona diversa dall'assegnatario, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5

Contenziosi risolti con vie di fatto

Minacce al personale tecnico o di vigilanza

ART. 10 – MANUTENZIONE

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Settore Ambiente e Ecologia del Comune. Gli interventi prevedono: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione pompe comuni.

La manutenzione ordinaria compete agli ortisti coordinati dal C.d.G. e prevede: potatura delle siepi divisorie, sfalcio dell'erba, nelle parti comuni, per un numero non inferiore a 6, piccole riparazioni di arredi o manufatti presenti sull'area.

ART. 11 – SOPPRESSIONE DEGLI ORTI

L'A.C. può disporre in qualunque momento con atto unilaterale la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico. Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti 3 mesi dopo la sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi.

ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i) Coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico
- j) Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria
- k) Coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 5% dello spazio assegnato (fiori, arbusti, rampicanti, ecc)
- l) Osservare le norme di buon vicinato e collaborare con l'ente gestore per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti
- m) Vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia
- n) Pagare il canone annuo stabilito dal Comune
- o) Segnalare ai referenti del proprio lotto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dell'orto, per ferie o malattia
- p) Esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal Servizio di Vigilanza Urbana o da altro personale appositamente incaricato

ART. 13 – DIVIETI AGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti:

- o) Affittare o dare in uso terzi l'orto avuto in gestione
- p) Abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte, che verranno rivolte dagli assegnatari seguendo un'equa turnazione stabilita dal Comitato di Gestione
- q) Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi
- r) Recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi
- s) Installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui
- t) Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune: cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti
- u) costruire capannoni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è consentita unicamente la realizzazione di percorsi interni realizzati con medesimo tipo di lastre utilizzate dagli Uffici comunali competenti, per i percorsi esterni e in ghiaietta; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con mattoni pieni o con sassi che non sporgano dal terreno più di 20 cm
- v) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto e nelle parti comuni
- w) piantare alberi da frutto
- x) accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano
- y) costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero
- z) installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 60 cm da terra
- aa) ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più ortisti.
- bb) Utilizzare sostanze chimiche nocive di cui sarà redatta apposita lista
- o) Coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLACITTA' DI CINISELLO BALSAMO (MI)

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione dei 120 orti urbani realizzati presso il Parco del Grugnotorto. I 120 orti, a partire dal prossimo bando saranno così destinati:

20 assegnabili in abbinamento a due richiedenti

91 assegnabili in via esclusiva a un solo richiedente

4 orti riservati per assegnazioni a casi segnalati dai Servizi sociali come da successivo art. 4

5 orti riservati per assegnazioni ad associazioni e cooperative come da successivo art. 4

Art. 2) Requisiti per presentare domanda di assegnazione

Requisito della Residenza:

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel comune di Cinisello Balsamo.-

Requisito d'Età:

Oltre alla residenza i richiedenti devono aver compiuto:

- almeno 57 anni, in caso di richiesta di assegnazione di un orto in via esclusiva
- almeno 57 anni l'uno e almeno 52 anni l'altro richiedente un orto in abbinamento

Per le assegnazioni riservate ai casi segnalati dai Servizi Sociali non vige il vincolo d'età, rilevando esclusivamente l'utilità progettuale dell'assegnazione.

Requisito di Unicità di orto per nucleo familiare:

Né i richiedenti né gli appartenenti al loro nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico) devono disporre (in proprietà o altra forma di possesso) di un altro orto, sia questo sul territorio cittadino o fuori dal territorio.

Una sola persona per nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione di orto (pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda)

I requisiti inerenti la residenza e la unicità di orto per nucleo devono essere posseduti anche al momento della effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità del contratto di assegnazione (v. successivo art. su revoche ecc...)

Art. 3) Graduatorie per le Assegnazioni

Le assegnazioni degli orti in abbinamento e degli orti in via esclusiva vengono effettuate secondo l'ordine di graduatoria per le assegnazioni e i subentri negli orti che si rendessero man mano disponibili.

Vengono predisposte due distinte graduatorie per gli orti assegnabili in abbinamento e per gli orti assegnabili in via esclusiva.

Le graduatorie vengono formate a seguito di bando per la presentazione delle domande di assegnazione, e in base all'assegnazione di punteggio assegnato alle domande ammissibili in base all'età del richiedente, secondo quanto segue:

per le domande in abbinamento: si sommeranno i punteggi ottenibili da ognuno dei 2 richiedenti in abbinamento

per l'abbinato con età non inferiore a 57 anni

da 60 anni in su : 4 punti

59 anni = 3 punti

58 anni = 2 punti

57 anni = 1 punto

per l'abbinato con età non inferiore a 52 anni

da 55 anni in su = 4 punti

54 anni = 3 punti

53 anni = 2 punti

52 anni = 1 punto

per le domande in via esclusiva:

età da 60 anni in su : 4 punti

59 anni = 3 punti

58 anni = 2 punti

57 anni = 1 punto

In caso di domande che hanno ottenuto il medesimo punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria per le assegnazioni, si procederà mediante sorteggio.

Sempre con sorteggio si procederà, all'atto della prima assegnazione a seguito di bando, all'abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile (vedere l'allegata piantina degli orti con numerazione ufficiale).

Quando le graduatorie si esauriscono, viene emanato nuovo bando per la presentazione delle domande di assegnazione di orti e per la formazione delle nuove graduatorie di assegnazione.

Le domande di assegnazione di orti potranno essere presentate solo nel periodo di tempo indicato nel bando per la presentazione delle domande.

Art. 4) Orti riservati e loro assegnazione

4 orti sono riservati per assegnazioni su segnalazione del Servizio sociale comunale per utenti e famiglie seguite con progettualità sociale.

Il Servizio sociale elabora la progettualità e l'utilizzo più adeguato e flessibile della risorsa orto in base alla situazione di bisogno concreta dell'utente e del suo nucleo familiare. Il Servizio sociale può proporre per tali casi l'esenzione dal pagamento del canone.

5 orti sono riservati per assegnazione a favore di Cooperative sociali o Associazioni di volontariato che sul territorio operino con persone in stato di disagio o handicap e che perseguano obiettivi di reinserimento sociale, di autonomia e di aggregazione condivisi con l'Amministrazione Comunale - Settore Socio Educativo.

Qualora i 5 orti riservati per assegnazione a categorie protette su progettualità dei Servizi Sociali non vengano tutti assegnati, per mantenere comunque la quota di riserva ed evitare, allo stesso tempo, l'inutilizzo della risorsa disponibile, sarà possibile utilizzare tali orti, assegnandoli per un periodo limitato (1 anno eventualmente rinnovabile per un altro anno) a favore di enti, associazioni, scuole ecc...che intendano utilizzare l'orto per un progetto sociale ritenuto meritevole da parte dell'A.C. – Settore Socioeducativo –. A conclusione del progetto e relativa scadenza dell'assegnazione, l'orto tornerà ad essere assegnabile in via riservata alle categorie protette, in base a progettualità del Servizio Sociale.

Verranno valutati con maggiore attenzione i progetti presentati da più associazioni associate.

Art. 5) Durata del contratto di assegnazione e rinnovo

Il contratto di assegnazione dell'orto (sia per quelli in via esclusiva che per quelli in abbinamento) ha la durata massima di 4 anni e decorre dal 1° del mese di assegnazione al 31 dicembre del 4° anno solare dall'assegnazione (es. orto assegnato dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2008).

E' possibile il rinnovo per un intero quadriennio, solo per 1 volta, previa verifica da parte degli Uffici competenti della sussistenza dei requisiti per la ri-assegnazione (residenza, unicità orto) nonché del rispetto del precedente contratto da parte dell'assegnatario. L'assegnatario deve farne espressa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del contratto.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Per gli orti assegnati in abbinamento il rinnovo deve essere richiesto da entrambi gli assegnatari abbinati, e le condizioni per il rinnovo devono sussistere in capo ad entrambi gli assegnatari, non potendo in mancanza dare corso al rinnovo.

Per gli orti riservati in base al precedente art. 4 la durata dell'assegnazione dipenderà dalla singola progettualità che sta alla base dell'assegnazione e non può comunque eccedere i 4 anni.

Art. 6) Divieto di subentro

Non esiste diritto di successione nel contratto di assegnazione di orto e non è ammessa la subconcessione dell'orto ad altre persone, neanche se familiari dell'assegnatario.

L'orto deve essere coltivato direttamente dalla persona dell'assegnatario.

Per gli orti assegnati in via esclusiva: In caso di morte dell'assegnatario è solo ammesso, qualora esista un coniuge e questi ne faccia espressa richiesta, che il coniuge subentri per il solo limitato periodo di tempo necessario a giungere al termine dell'anno solare nel corso del quale si è verificata la morte dell'assegnatario. Questo per consentire di portare a termine le colture e la raccolta dei frutti nell'anno in corso.

Se il coniuge superstite non esercita tale facoltà l'orto viene immediatamente assegnato ad altro richiedente (secondo l'ordine di graduatoria).

Per gli orti assegnati in abbinamento: Solo in caso di morte di uno dei due assegnatari, l'altro può esercitare la facoltà di estendere la propria assegnazione anche all'altra quota di assegnazione, divenendo di fatto assegnatario esclusivo. In tal caso dovrà però assumere gli obblighi di integrazione di cauzione e canone fino a concorrenza delle quote previste per gli orti assegnati in via esclusiva. In questo caso però è escluso il rinnovo per un altro quadriennio del contratto in essere, dovendo l'A.C. ristabilire la quota di orti riservati all'assegnazione in abbinamento.

Art. 7) Cauzione e canone

All'atto della assegnazione dell'orto deve essere effettuato il versamento di una cauzione infruttifera, che verrà restituita al termine del rapporto contrattuale previa verifica della restituzione dell'orto in buona condizione. E' previsto poi un canone annuo, che va pagato anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento.

Per orti assegnati in via esclusiva:

La cauzione è fissata in euro 150,00. Il canone annuo è stabilito in euro 50,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

Per orti assegnati in abbinamento

Per ognuno dei due assegnatari in abbinamento è fissata una cauzione per euro 75,00. Il canone annuo per ciascuno è stabilito in euro 20,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

Per orti in assegnazione riservata

Sono esenti dal versamento della cauzione le assegnazioni segnalate dai Servizi Sociali.

Il Servizio Sociale può inoltre proporre l'esenzione dal pagamento del canone in seguito alla verifica della situazione di reale bisogno dell'utente e del suo nucleo familiare.

Per le Cooperative Sociali e le Associazioni la cauzione è fissata in euro 150,00. Il canone annuo è stabilito in euro 50,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

In considerazione di quanto stabilito all'art. 5 per la durata massima del contratto, il canone relativo al primo anno solare di vigenza del contratto di assegnazione verrà calcolato in dodicesimi, in base al mese in cui inizia il contratto.

Il pagamento del canone verrà comunicato ad ogni assegnatario anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento e nei termini previsti dall'A.C., oltre i quali verrà applicata una mora di euro 26. Il mancato versamento del canone addizionato di mora entro 30 giorni dall'applicazione della mora comporta la risoluzione immediata del contratto di assegnazione dell'orto.

In considerazione del fatto che il canone viene pagato anticipatamente e per biennio di riferimento, in caso di scioglimento del contratto prima della sua naturale scadenza (per recesso, risoluzione, revoca, decadenza), l'assegnatario avrà diritto alla restituzione solo dell'eventuale canone già anticipato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui si verifica lo scioglimento del contratto.

Solo in caso di morte dell'assegnatario agli eredi verrà restituita parte del canone già versato e relativo a tutto il periodo non goduto (anche la parte relativa all'anno solare nel quale si è verificata la morte dell'assegnatario).

Art. 8) Recesso, revoca, risoluzione del contratto.

Recesso: L'assegnatario dell'orto può sempre recedere unilateralmente dal contratto di assegnazione dell'orto. In tal caso avrà diritto alla sola restituzione del canone anticipatamente pagato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui esercita il diritto di recesso.

Revoca: L'Amministrazione comunale può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:

- palese abbandono dell'orto
- assenza nella cura e coltivazione dell'orto da parte dell'assegnatario che raggiunga, anche per periodi discontinui, complessivi 6 mesi nell'arco del medesimo anno solare
- Contenziosi risolti con vie di fatto
- Minacce al personale tecnico o di vigilanza
- motivi di pubblica utilità

Risoluzione: Il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di:

- inadempienze gravi da parte del conduttore dell'orto (v. in particolare successivi artt.12 e 13)

- mancato pagamento del canone annuo nei termini previsti (v. art. 6)
- violazione del divieto di sub-concessione dell'orto
- perdita del requisito della residenza da parte dell'assegnatario
- perdita del requisito di unicità di orto in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare.

Per gli orti assegnati in abbinamento: In caso di orti assegnati in abbinamento i due assegnatari sono responsabili in solido nei confronti dell'A.C., e le cause di revoca o risoluzione dipendenti da anche uno solo dei due assegnatari in abbinamento producono effetto anche nei confronti dell'altro, per cui l'assegnazione verrà revocata o risolta nei confronti di entrambi.

Nei casi in cui sussistano condizioni per procedere alla revoca o risoluzione dell'assegnazione dell'orto, il Dirigente provvede con proprio atti a formalizzare la revoca o la risoluzione, intimando all'assegnatario lo sgombero dell'orto e la riconsegna dello stesso in buone condizioni.

Qualora non venga data spontanea attuazione all'ordine di rilascio dell'orto gli organi di Polizia Municipale provvederanno a far eseguire lo sgombero coatto.

Il Settore Vigilanza sarà impegnato inoltre a vigilare sul corretto utilizzo degli orti assegnati e ad attivare con regolarità un efficace controllo dell'area in cui sono situati gli orti.

Art. 9) Organi per il buon funzionamento e utilizzo della risorsa orti

Soggetto gestore: l'A.C. individua una associazione di volontariato del territorio disponibile a collaborare con l'A.C. per la gestione degli orti e a curare in particolare:

- Il raccordo con l'A.C. per relazionare sull'andamento dell'utilizzo degli orti, il rispetto da parte degli ortisti degli obblighi, vincoli e divieti nell'utilizzo degli orti, sia per quanto concerne i singoli orti sia per le parti comuni, nonché per segnalare gli interventi di competenza degli uffici comunali (es. ufficio ecologia, vigilanza urbana, servizi sociali)
- Il raccordo con l'A.C. per proporre interventi migliorativi nella gestione degli orti, proposte di momenti socializzanti, iniziative pubbliche e....
- La segnalazione formale di inadempiente contestate ai singoli ortisti e che danno luogo a revoca o risoluzione del contratto di assegnazione
- La produzione all'A.C. di una formale relazione annua sull'andamento della gestione e delle attività

Assemblea degli ortisti: tutti gli assegnatari di orti prendono parte all'Assemblea degli ortisti, che si riunisce di norma almeno 1 volta all'anno, con le seguenti funzioni:

- Nomina, per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, di 3 rappresentanti degli ortisti che andranno a costituire, insieme a 1 rappresentante del soggetto gestore, il Comitato di gestione
- Elaborare proposte migliorative dell'utilizzo degli orti, nonché proposte per la realizzazione di momenti pubblici socializzanti, aggregativi da sottoporre al comitato di gestione

Comitato di Gestione: composto dai 3 rappresentanti degli ortisti, eletti dall'assemblea degli ortisti e da un rappresentante del soggetto gestore che esercita anche la funzione di Presidente del Comitato stesso, ha le seguenti funzioni:

- far rispettare il presente Regolamento agli ortisti
- dirimere le controversie tra gli ortisti
- vigilare sull'ordinaria manutenzione degli orti e delle parti comuni
- individuare le esigenze di manutenzione straordinaria da far segnalare all'A.C.

- proporre la revoca o la risoluzione del contratto di assegnazione orto all'A.C. per le cause riconducibili a perdita di requisiti da parte degli assegnatari o per inadempienze riscontrate
- può convocare assemblee straordinarie
- può indire concorsi fra gli ortisti, organizzare corsi tematici inerenti le attività degli orti, organizzare attività promozionali/aggregative/socializzanti presso il sito destinato agli orti.

ART. 10 – Manutenzione

La manutenzione straordinaria degli orti compete all'A.C. e consiste in interventi che prevedono: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione pompe comuni.

La manutenzione ordinaria dei singoli orti compete agli assegnatari ortisti

La manutenzione delle aree comuni viene realizzata dal soggetto gestore.

ART. 11 – Soppressione degli orti

L'A.C. può disporre in qualunque momento con atto unilaterale la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico.

Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di 90 giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi. In tal caso verrà restituita la quota di canone eventualmente già versato e relativo al periodo non goduto a seguito del provvedimento di soppressione.

Art. 12) Obblighi degli ortisti

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Coltivare personalmente l'orto assegnatogli
- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico del proprio orto
- Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria
- Coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 5% dello spazio assegnato (che non siano arbustive o rampicanti).
- Osservare le norme di buon vicinato e collaborare col soggetto gestore per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti
- Vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia
- Pagare il canone annuo stabilito dal Comune
- In caso di impedimenti temporanei alla coltivazione e cura dell'orto da parte dell'assegnatario, lo stesso è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al soggetto gestore e a fornire l'eventuale delega che consenta la presenza nell'orto di persona diversa dall'assegnatario (la delega deve indicare chiaramente il periodo di validità, e sono fatti comunque salvi i termini massimi previsti dall'art. 7 che comportano, se superati, la revoca dell'assegnazione)
- Segnalare ai referenti del soggetto gestore il cambio di residenza e di numero telefonico
- Esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal Servizio di Vigilanza Urbana o da altro personale appositamente incaricato a verificare che venga rispettato l'obbligo di personale coltivazione e utilizzo dell'orto da parte del solo assegnatario
- Partecipare all'assemblea degli ortisti

ART. 13 – Divieti

Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti:

- a) Abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost negli appositi contenitori di cui ogni orto è dotato
- b) Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi
- c) Recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi
- d) Installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui
- e) Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune: cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti
- f) costruire capannoni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o simili, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è consentita unicamente la realizzazione di percorsi interni realizzati con medesimo materiale utilizzate dagli Uffici comunali competenti, per i percorsi esterni e in ghiaietta; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con mattoni pieni o con sassi che non sporgano dal terreno più di 20 cm
- g) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto e nelle parti comuni
- h) piantare alberi e arbusti da frutto
- i) accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano
- l) costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero
- m) installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 60 cm da terra
- n) ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più ortisti.
- o) Utilizzare sostanze chimiche nocive di cui sarà redatta apposita lista
- p) Coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione dell'argomento n. 34 all'ordine del giorno "Approvazione nuovo testo del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città di Cinisello Balsamo in sostituzione di quello vigente approvato con deliberazione di C.C. n. 99 del 2/12/2002".

L'Assessore Trezzi presenta l'argomento.

Alcuni Consiglieri pongono domande e chiarimenti a cui rispondono sia l'Assessore che il Funzionario del Settore Socioeducativo Dott.ssa Mastromatteo.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia presenta i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO n. 1

Art. 2 – comma 1

Laddove si dice:

“Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo”

aggiungere

“in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto”

Così da ottenere:

“Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto”

EMENDAMENTO n. 4

Art. 11 – Paragrafo 2°

Laddove si dice:

“Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di 90 giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi”

sostituire

90 con 120

Così da ottenere:

“Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di 120 giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi”

EMENDAMENTO N. 5

Nuovo articolo

ART. 14

Responsabilità

Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla condizione dell'orto assegnato.

EMENDAMENTO N. 6

Nuovo articolo

ART. 15

Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il Codice Civile.

Il Presidente Fasano pone in un'unica votazione gli emendamenti proposti e si determina il seguente risultato (All. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	23	
Componenti votanti:	n.	20	
Voti favorevoli:	n.	20	
Voti contrari:	n.	0	
Astenuti:	n.	3	De Vecchi – Massa - Zagati

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti approvati a unanimità di voti.

Viene, quindi, presentato dall'Assessore Trezzi un emendamento all'art. 6. comma 3, del Regolamento in discussione.

Laddove si dice:

“Per gli orti assegnati in via esclusiva: In caso di morte dell'assegnatario è solo ammesso, qualora esista un coniuge e questi ne faccia espressa richiesta, che il coniuge subentri per il solo limitato periodo di tempo necessario a giungere al termine dell'anno solare nel corso del quale si è verificata la morte dell'assegnatario. Questo per consentire di portare a termine le colture e la raccolta dei frutti nell'anno in corso”.

Sostituire con:

“Per gli orti assegnati in via esclusiva: In caso di morte dell'assegnatario è solo ammesso, qualora esista un coniuge e questi ne faccia espressa richiesta, che il coniuge subentri per i successivi tre mesi dal decesso”.

Il Presidente Fasano pone in a votazione l'emendamento proposto e si determina il seguente risultato (All. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	25
Componenti votanti:	n.	25
Voti favorevoli:	n.	25
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti approvati a unanimità di voti.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la delibera così come emendata e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	26
Componenti votanti:	n.	26
Voti favorevoli:	n.	26
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata a unanimità di voti.

Il testo emendato è, dunque, il seguente:

TESTO EMENDATO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CITTA' DI CINISELLO BALSAMO (MI)

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione dei 120 orti urbani realizzati presso il Parco del Grugnotorto. I 120 orti, a partire dal prossimo bando saranno così destinati:

20 assegnabili in abbinamento a due richiedenti

91 assegnabili in via esclusiva a un solo richiedente

4 orti riservati per assegnazioni a casi segnalati dai Servizi sociali come da successivo art. 4

5 orti riservati per assegnazioni ad associazioni e cooperative come da successivo art. 4

Art. 2) Requisiti per presentare domanda di assegnazione

Requisito della Residenza:

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel comune di Cinisello Balsamo *in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.*

Requisito d'Età:

Oltre alla residenza i richiedenti devono aver compiuto:

- almeno 57 anni, in caso di richiesta di assegnazione di un orto in via esclusiva
- almeno 57 anni l'uno e almeno 52 anni l'altro richiedente un orto in abbinamento

Per le assegnazioni riservate ai casi segnalati dai Servizi Sociali non vige il vincolo d'età, rilevando esclusivamente l'utilità progettuale dell'assegnazione.

Requisito di Unicità di orto per nucleo familiare:

Né i richiedenti né gli appartenenti al loro nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico) devono disporre (in proprietà o altra forma di possesso) di un altro orto, sia questo sul territorio cittadino o fuori dal territorio.

Una sola persona per nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione di orto (pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda)

I requisiti inerenti la residenza e la unicità di orto per nucleo devono essere posseduti anche al momento della effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità del contratto di assegnazione (v. successivo art. su revoche ecc...)

Art. 3) Graduatorie per le Assegnazioni

Le assegnazioni degli orti in abbinamento e degli orti in via esclusiva vengono effettuate secondo l'ordine di graduatoria per le assegnazioni e i subentri negli orti che si rendessero man mano disponibili.

Vengono predisposte due distinte graduatorie per gli orti assegnabili in abbinamento e per gli orti assegnabili in via esclusiva.

Le graduatorie vengono formate a seguito di bando per la presentazione delle domande di assegnazione, e in base all'assegnazione di punteggio assegnato alle domande ammissibili in base all'età del richiedente, secondo quanto segue:

per le domande in abbinamento: si sommeranno i punteggi ottenibili da ognuno dei 2 richiedenti in abbinamento

per l'abbinato con età non inferiore a 57 anni

da 60 anni in su : 4 punti

59 anni = 3 punti

58 anni = 2 punti

57 anni = 1 punto

per l'abbinato con età non inferiore a 52 anni

da 55 anni in su = 4 punti

54 anni = 3 punti

53 anni = 2 punti

52 anni = 1 punto

per le domande in via esclusiva:

età da 60 anni in su : 4 punti

59 anni = 3 punti

58 anni = 2 punti

57 anni = 1 punto

In caso di domande che hanno ottenuto il medesimo punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria per le assegnazioni, si procederà mediante sorteggio.

Sempre con sorteggio si procederà, all'atto della prima assegnazione a seguito di bando, all'abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile (vedere l'allegata piantina degli orti con numerazione ufficiale).

Quando le graduatorie si esauriscono, viene emanato nuovo bando per la presentazione delle domande di assegnazione di orti e per la formazione delle nuove graduatorie di assegnazione.

Le domande di assegnazione di orti potranno essere presentate solo nel periodo di tempo indicato nel bando per la presentazione delle domande.

Art. 4) Orti riservati e loro assegnazione

4 orti sono riservati per assegnazioni su segnalazione del Servizio sociale comunale per utenti e famiglie seguite con progettualità sociale.

Il Servizio sociale elabora la progettualità e l'utilizzo più adeguato e flessibile della risorsa orto in base alla situazione di bisogno concreta dell'utente e del suo nucleo familiare. Il Servizio sociale può proporre per tali casi l'esenzione dal pagamento del canone.

5 orti sono riservati per assegnazione a favore di Cooperative sociali o Associazioni di volontariato che sul territorio operino con persone in stato di disagio o handicap e che perseguano obiettivi di reinserimento sociale, di autonomia e di aggregazione condivisi con l'Amministrazione Comunale - Settore Socio Educativo.

Qualora i 5 orti riservati per assegnazione a categorie protette su progettualità dei Servizi Sociali non vengano tutti assegnati, per mantenere comunque la quota di riserva ed evitare, allo stesso tempo, l'inutilizzo della risorsa disponibile, sarà possibile utilizzare tali orti, assegnandoli per un periodo limitato (1 anno eventualmente rinnovabile per un altro anno) a favore di enti, associazioni, scuole ecc...che intendano utilizzare l'orto per un progetto sociale ritenuto meritevole da parte dell'A.C. – Settore Socioeducativo –. A conclusione del progetto e relativa scadenza dell'assegnazione, l'orto tornerà ad essere assegnabile in via riservata alle categorie protette, in base a progettualità del Servizio Sociale.

Verranno valutati con maggiore attenzione i progetti presentati da più associazioni associate.

Art. 5) Durata del contratto di assegnazione e rinnovo

Il contratto di assegnazione dell'orto (sia per quelli in via esclusiva che per quelli in abbinamento) ha la durata massima di 4 anni e decorre dal 1° del mese di assegnazione al 31 dicembre del 4° anno solare dall'assegnazione (es. orto assegnato dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2008).

E' possibile il rinnovo per un intero quadriennio, solo per 1 volta, previa verifica da parte degli Uffici competenti della sussistenza dei requisiti per la ri-assegnazione (residenza, unicità orto) nonché del rispetto del precedente contratto da parte dell'assegnatario. L'assegnatario deve farne espressa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del contratto.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Per gli orti assegnati in abbinamento il rinnovo deve essere richiesto da entrambi gli assegnatari abbinati, e le condizioni per il rinnovo devono sussistere in capo ad entrambi gli assegnatari, non potendo in mancanza dare corso al rinnovo.

Per gli orti riservati in base al precedente art. 4 la durata dell'assegnazione dipenderà dalla singola progettualità che sta alla base dell'assegnazione e non può comunque eccedere i 4 anni.

Art. 6) Divieto di subentro

Non esiste diritto di successione nel contratto di assegnazione di orto e non è ammessa la subconcessione dell'orto ad altre persone, neanche se familiari dell'assegnatario.

L'orto deve essere coltivato direttamente dalla persona dell'assegnatario.

Per gli orti assegnati in via esclusiva: In caso di morte dell'assegnatario è solo ammesso, qualora esista un coniuge e questi ne faccia espressa richiesta, che il coniuge subentri per il solo limitato periodo di tempo necessario a giungere al termine dell'anno solare nel corso del quale si è verificata la morte dell'assegnatario. Questo per consentire di portare a termine le colture e la raccolta dei frutti nell'anno in corso.

Se il coniuge superstite non esercita tale facoltà l'orto viene immediatamente assegnato ad altro richiedente (secondo l'ordine di graduatoria).

Per gli orti assegnati in abbinamento: Solo in caso di morte di uno dei due assegnatari, l'altro può esercitare la facoltà di estendere la propria assegnazione anche all'altra quota di assegnazione, divenendo di fatto assegnatario esclusivo. In tal caso dovrà però assumere gli obblighi di integrazione di cauzione e canone fino a concorrenza delle quote previste per gli orti assegnati in via esclusiva. In questo caso però è escluso il rinnovo per un altro quadriennio del contratto in essere, dovendo l'A.C. ristabilire la quota di orti riservati all'assegnazione in abbinamento.

Art. 7) Cauzione e canone

All'atto della assegnazione dell'orto deve essere effettuato il versamento di una cauzione infruttifera, che verrà restituita al termine del rapporto contrattuale previa verifica della restituzione dell'orto in buona condizione. E' previsto poi un canone annuo, che va pagato anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento.

Per orti assegnati in via esclusiva:

La cauzione è fissata in euro 150,00. Il canone annuo è stabilito in euro 50,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

Per orti assegnati in abbinamento

Per ognuno dei due assegnatari in abbinamento è fissata una cauzione per euro 75,00. Il canone annuo per ciascuno è stabilito in euro 20,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

Per orti in assegnazione riservata

Sono esenti dal versamento della cauzione le assegnazioni segnalate dai Servizi Sociali.

Il Servizio Sociale può inoltre proporre l'esenzione dal pagamento del canone in seguito alla verifica della situazione di reale bisogno dell'utente e del suo nucleo familiare.

Per le Cooperative Sociali e le Associazioni la cauzione è fissata in euro 150,00. Il canone annuo è stabilito in euro 50,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta comunale.

In considerazione di quanto stabilito all'art. 5 per la durata massima del contratto, il canone relativo al primo anno solare di vigenza del contratto di assegnazione verrà calcolato in dodicesimi, in base al mese in cui inizia il contratto.

Il pagamento del canone verrà comunicato ad ogni assegnatario anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento e nei termini previsti dall'A.C., oltre i quali verrà applicata una mora di euro 26. Il mancato versamento del canone addizionato di mora entro 30 giorni dall'applicazione della mora comporta la risoluzione immediata del contratto di assegnazione dell'orto.

In considerazione del fatto che il canone viene pagato anticipatamente e per biennio di riferimento, in caso di scioglimento del contratto prima della sua naturale scadenza (per recesso, risoluzione, revoca, decadenza), l'assegnatario avrà diritto alla restituzione solo dell'eventuale canone già anticipato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui si verifica lo scioglimento del contratto.

Solo in caso di morte dell'assegnatario agli eredi verrà restituita parte del canone già versato e relativo a tutto il periodo non goduto (anche la parte relativa all'anno solare nel quale si è verificata la morte dell'assegnatario).

Art. 8) Recesso, revoca, risoluzione del contratto.

Recesso: L'assegnatario dell'orto può sempre recedere unilateralmente dal contratto di assegnazione dell'orto. In tal caso avrà diritto alla sola restituzione del canone anticipatamente pagato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui esercita il diritto di recesso.

Revoca: L'Amministrazione comunale può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:

- palese abbandono dell'orto
- assenza nella cura e coltivazione dell'orto da parte dell'assegnatario che raggiunga, anche per periodi discontinui, complessivi 6 mesi nell'arco del medesimo anno solare
- Contenziosi risolti con vie di fatto
- Minacce al personale tecnico o di vigilanza
- motivi di pubblica utilità

Risoluzione: Il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di:

- inadempienze gravi da parte del conduttore dell'orto (v. in particolare successivi artt.12 e 13)
- mancato pagamento del canone annuo nei termini previsti (v. art. 6)
- violazione del divieto di sub-concessione dell'orto
- perdita del requisito della residenza da parte dell'assegnatario
- perdita del requisito di unicità di orto in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare.

Per gli orti assegnati in abbinamento: In caso di orti assegnati in abbinamento i due assegnatari sono responsabili in solido nei confronti dell'A.C., e le cause di revoca o risoluzione dipendenti da anche uno solo dei due assegnatari in abbinamento producono effetto anche nei confronti dell'altro, per cui l'assegnazione verrà revocata o risolta nei confronti di entrambi.

Nei casi in cui sussistano condizioni per procedere alla revoca o risoluzione dell'assegnazione dell'orto, il Dirigente provvede con proprio atti a formalizzare la revoca o la risoluzione, intimando all'assegnatario lo sgombero dell'orto e la riconsegna dello stesso in buone condizioni.

Qualora non venga data spontanea attuazione all'ordine di rilascio dell'orto gli organi di Polizia Municipale provvederanno a far eseguire lo sgombero coatto.

Il Settore Vigilanza sarà impegnato inoltre a vigilare sul corretto utilizzo degli orti assegnati e ad attivare con regolarità un efficace controllo dell'area in cui sono situati gli orti.

Art. 9) Organi per il buon funzionamento e utilizzo della risorsa orti

Soggetto gestore: l'A.C. individua una associazione di volontariato del territorio disponibile a collaborare con l'A.C. per la gestione degli orti e a curare in particolare:

- Il raccordo con l'A.C. per relazionare sull'andamento dell'utilizzo degli orti, il rispetto da parte degli ortisti degli obblighi, vincoli e divieti nell'utilizzo degli orti, sia per quanto concerne i singoli orti sia per le parti comuni, nonché per segnalare gli interventi di competenza degli uffici comunali (es. ufficio ecologia, vigilanza urbana, servizi sociali)
- Il raccordo con l'A.C. per proporre interventi migliorativi nella gestione degli orti, proposte di momenti socializzanti, iniziative pubbliche e....
- La segnalazione formale di inadempiente contestate ai singoli ortisti e che danno luogo a revoca o risoluzione del contratto di assegnazione
- La produzione all'A.C. di una formale relazione annua sull'andamento della gestione e delle attività

Assemblea degli ortisti: tutti gli assegnatari di orti prendono parte all'Assemblea degli ortisti, che si riunisce di norma almeno 1 volta all'anno, con le seguenti funzioni:

- Nomina, per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, di 3 rappresentanti degli ortisti che andranno a costituire, insieme a 1 rappresentante del soggetto gestore, il Comitato di gestione
- Elaborare proposte migliorative dell'utilizzo degli orti, nonché proposte per la realizzazione di momenti pubblici socializzanti, aggregativi da sottoporre al comitato di gestione

Comitato di Gestione: composto dai 3 rappresentanti degli ortisti, eletti dall'assemblea degli ortisti e da un rappresentante del soggetto gestore che esercita anche la funzione di Presidente del Comitato stesso, ha le seguenti funzioni:

- far rispettare il presente Regolamento agli ortisti
- dirimere le controversie tra gli ortisti

- vigilare sull'ordinaria manutenzione degli orti e delle parti comuni
- individuare le esigenze di manutenzione straordinaria da far segnalare all'A.C.
- proporre la revoca o la risoluzione del contratto di assegnazione orto all'A.C. per le cause riconducibili a perdita di requisiti da parte degli assegnatari o per inadempienze riscontrate
- può convocare assemblee straordinarie
- può indire concorsi fra gli ortisti, organizzare corsi tematici inerenti le attività degli orti, organizzare attività promozionali/agggregative/socializzanti presso il sito destinato agli orti.

ART. 10 – Manutenzione

La manutenzione straordinaria degli orti compete all'A.C. e consiste in interventi che prevedono: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione pompe comuni.

La manutenzione ordinaria dei singoli orti compete agli assegnatari ortisti

La manutenzione delle aree comuni viene realizzata dal soggetto gestore.

ART. 11 – Soppressione degli orti

L'A.C. può disporre in qualunque momento con atto unilaterale la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico.

Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di **120** giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi. In tal caso verrà restituita la quota di canone eventualmente già versato e relativo al periodo non goduto a seguito del provvedimento di soppressione.

Art. 12) Obblighi degli ortisti

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Coltivare personalmente l'orto assegnatogli
- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico del proprio orto
- Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria
- Coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 5% dello spazio assegnato (che non siano arbustive o rampicanti).
- Osservare le norme di buon vicinato e collaborare col soggetto gestore per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti
- Vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia
- Pagare il canone annuo stabilito dal Comune
- In caso di impedimenti temporanei alla coltivazione e cura dell'orto da parte dell'assegnatario, lo stesso è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al soggetto gestore e a fornire l'eventuale delega che consenta la presenza nell'orto di persona diversa dall'assegnatario (la delega deve indicare chiaramente il periodo di validità, e sono fatti comunque salvi i termini massimi previsti dall'art. 7 che comportano, se superati, la revoca dell'assegnazione)
- Segnalare ai referenti del soggetto gestore il cambio di residenza e di numero telefonico

- Esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal Servizio di Vigilanza Urbana o da altro personale appositamente incaricato a verificare che venga rispettato l'obbligo di personale coltivazione e utilizzo dell'orto da parte del solo assegnatario
- Partecipare all'assemblea degli ortisti

ART. 13 – Divieti

Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti:

- a) Abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost negli appositi contenitori di cui ogni orto è dotato
- b) Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi
- c) Recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi
- d) Installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui
- e) Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune: cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti
- f) costruire capannoni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è consentita unicamente la realizzazione di percorsi interni realizzati con medesimo materiale utilizzate dagli Uffici comunali competenti, per i percorsi esterni e in ghiaietta; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con mattoni pieni o con sassi che non sporgano dal terreno più di 20 cm
- g) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto e nelle parti comuni
- h) piantare alberi e arbusti da frutto
- i) accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano
- l) costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero
- m) installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 60 cm da terra
- n) ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più ortisti.
- o) Utilizzare sostanze chimiche nocive di cui sarà redatta apposita lista
- p) Coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

ART. 14 - Responsabilità

Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla condizione dell'orto assegnato.

ART. 15 - Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il Codice Civile.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Vicesegretario Generale
F.to ROBERTA PAZZI

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

_____23/03/2005_____

Cinisello Balsamo, __23/03/2005_____

Il Vicesegretario Generale
F.to ROBERTA PAZZI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Vicesegretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, 04/04/2005

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 23/03/2005 al 07/04/2005

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale